

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
E ASSIMILATI AGLI URBANI**

( - D. Lgs 22/97 art. 49 e successive modifiche ed integrazioni e  
- DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni)

*Approvato con deliberazione CC n. 62 del 12.12.2005  
Modificato con deliberazione CC n. 70 del 23.11.2007*

## **TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI**

- Art. 1. Soppressione della Tassa per lo smaltimento rifiuti**
- Art. 2. Istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati**
- Art. 3. Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento**
- Art. 4. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani**
- Art. 5. Gestione e costo del servizio**
- Art. 6. Piano Finanziario**
- Art. 7. Gettito della Tariffa**
- Art. 8. Presupposti per l' applicazione della Tariffa**
- Art. 9. Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della Tariffa**
- Art. 10. Locali ed aree soggette a Tariffa**
- Art.11. Esclusioni**
- Art.12. Superficie soggetta a Tariffa**
- Art. 13. Inizio e cessazione dell' occupazione o conduzione e variazioni**
- Art. 14. Tariffa giornaliera di smaltimento**

## **TITOLO II – IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE**

- Art. 15. Determinazione della Tariffa**
- Art. 16. Deliberazione della Tariffa**
- Art. 17. Categorie d' utenza**
- Art. 18. Articolazione della Tariffa e ripartizione dei costi fra le Utenze**
- Art. 19. Classificazione delle Utenze Domestiche**
- Art. 20. Criteri per il calcolo della tariffa per le Utenze Domestiche. Criteri generali**
- Art. 21. Commisurazione della parte fissa delle Utenze Domestiche**
- Art. 22. Modalità di attribuzione della parte variabile delle Utenze Domestiche**
- Art. 23. Classificazione delle Utenze Non Domestiche**
- Art.24. Commisurazione della parte fissa della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**
- Art.25. Commisurazione della parte variabile della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**

## **TITOLO III – RIDUZIONE E AGEVOLAZIONI**

- Art. 26. Riduzioni sulla parte variabile della Tariffa**
- Art. 27. Agevolazioni e riduzioni tariffarie**
- Art. 28. Agevolazioni per le Utenze Domestiche**
- Art. 29. Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati agli urbani della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**
- Art. 30. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento della Tariffa**

## **TITOLO IV – COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

- Art. 31. Comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell' occupazione o conduzione**
- Art. 32. Soggetti tenuti alla comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell' occupazione**
- Art. 33. Contenuti della comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell' occupazione e modalità di presentazione**
- Art. 34. Numero di persone occupanti i locali**
- Art. 35. Rimborsi**
- Art. 36. Verifiche e controlli**
- Art. 37. Trattamento dei dati**
- Art. 38. Violazioni**
- Art. 39. Contestazione delle fatture**
- Art. 40. Autotutela**
- Art. 41. Transazione dei crediti**
- Art. 42. Contenzioso**
- Art. 43. Riscossione ordinaria**
- Art. 44 Riscossione coattiva**

## **TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 45. Entrata in vigore**
- Art. 46. Abrogazioni**
- Art. 47. Norme di rinvio**
- Art. 48. Norme transitorie**

**Allegato 1 Glossario**

**TITOLO I**

**ISTITUZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLA  
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI**

**Art. 1. Soppressione della Tassa per lo smaltimento rifiuti**

1. Dal 1° gennaio 2006 viene soppressa la Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa, sono regolati nei termini di decadenza indicati all'art.71 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2 . Istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani**

1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del DPR 27 aprile 1999 n. 158, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Mediante la Tariffa devono essere coperti tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
3. Per la determinazione della Tariffa, il Comune fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previste per la definizione della Tariffa di riferimento di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Tariffa di riferimento a regime deve coprire integralmente tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Tariffa viene determinata sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'applicazione e la riscossione della Tariffa sono effettuate dal Comune secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
7. Qualora il gettito della Tariffa fosse maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente viene accreditata al successivo esercizio.

**Art. 3. Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell' articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della Tariffa di cui al precedente articolo 2 e dell' art. 49 del D. Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi strumentali per l' applicazione della Tariffa e le misure da adottare in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina, altresì, i criteri per la classificazione delle categorie d' Utenza, suddivise tra Domestiche e Non Domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 4. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, e di quelli assimilati agli urbani, è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale ed è attività qualificata "di pubblico interesse".
2. La gestione dei rifiuti comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.
3. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materia e, in subordine, di energia.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, viene svolto secondo le caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D. Lgs 267/2000 ed è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs 22/97 e dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta dei Rifiuti Urbani.
5. La dizione "rifiuti urbani" sarà, di seguito, utilizzata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani.

#### **Art. 5. Gestione e costo del servizio**

1. La Tariffa, garantisce la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
2. Il costo del servizio è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, al tipo e qualità del servizio erogato tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e qualità del servizio fornito, al tasso di inflazione programmato e più in generale a tutti i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti.

#### **Art. 6. Piano Finanziario**

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il costo complessivo del servizio è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Annualmente, il Comune redige ed approva, nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo, il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento così come previsto ai commi 4 bis e 8 del D. Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le forme e i contenuti indicati nel D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I contenuti essenziali del Piano Finanziario, definiti all'art. 8 del DPR 158/99, sono i seguenti:
  - a) programma degli interventi necessari,
  - b) piano finanziario degli investimenti;
  - c) specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o l'affidamento di servizi a terzi;
  - d) risorse finanziarie necessarie;
  - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla Tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
5. Il Piano Finanziario deve essere corredato da una relazione, art. 8 del DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale vengono descritti i seguenti elementi:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano verificati e le relative motivazioni.
6. Sulla base del Piano Finanziario e della relazione di accompagnamento, il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, all'articolazione tariffaria, alla definizione del metodo

di calcolo e di attribuzione della Tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica).

7. Il Comune provvede annualmente, entro il 30 di giugno a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di accompagnamento di cui al precedente art. 7, ai sensi dell'art. 9 DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.
8. I dati relativi alle componenti di costo della Tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dalla L. 25.1.94 n.70 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7– Gettito della Tariffa**

1. La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999, è dato dalla somma delle due seguenti voci aggregate di costo:
  - a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, al canone del servizio.
  - b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione.
3. La Giunta, prima dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente con propria deliberazione le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa sia per quella variabile. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.

#### **Art. 8. Presupposti per l'applicazione della Tariffa**

1. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio porticati, chiostrini, tettoie di protezione per merci o materie prime.
3. La Tariffa viene applicata anche sulle aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. La Tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzate purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione di un locale o di un'area, l'attivazione di almeno uno dei servizi pubblici di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono, salvo quanto disciplinato dal presente regolamento. Anche in mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale, per un utenza domestica, si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
6. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, per le multiproprietà e per le attività produttive in genere.

## **Art. 9. Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della Tariffa**

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti ne territorio comunale, è obbligato al pagamento della Tariffa ed al rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento.
2. Tale soggetto è obbligato con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi utilizza permanentemente in comune i locali e le aree stesse.
3. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti co - obbligati sono i componenti il nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
4. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti/occupanti nella stessa unità immobiliare, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.
5. L' obbligazione per la denuncia e per il pagamento della Tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi utilizza in comune i locali e le aree.
6. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
7. Si considera soggetto tenuto al pagamento:
  - a. per le Utenze Domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;
  - b. per le Utenze Non Domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica;
  - c. per le organizzazioni prive di personalità giuridica (per esempio, le associazioni), la Tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano;
  - d. per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime;
  - e. per i locali destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe, quali residence, affittacamere e simili, è dovuta dai soggetti esercenti l' attività;
  - f. per i locali a uso abitativo ceduti a utilizzatori occasionali per periodi non superiori all' anno, o locali affittati in modo saltuario o occasionale, soggetto obbligato e responsabile del pagamento della Tariffa, per l' intero anno, è il proprietario oppure i titolari del diritto reale di godimento sugli immobili;
  - g. il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento non denunciato, è responsabile del pagamento della tariffa in solido con il conduttore.
8. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  
E', altresì, obbligato al rispetto degli adempimenti ed obblighi di cui al presente regolamento.
9. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa é del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.
10. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

## **Art. 10. Locali ed aree soggette a Tariffa.**

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'eterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 12;
  - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) il vano scala interno all'abitazione;
  - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
  - e) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
  - f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica, quali a titolo di esempio, i parcheggi, i campeggi, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
  - g) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, etc;
  - h) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

## **Art. 11. Esclusioni**

1. Non sono soggetti a Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le seguenti ragioni:
  - a. per loro natura;
  - b. per il particolare uso cui sono destinati;
  - c. perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità;
  - d. per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
2. Tali caratteristiche devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere riscontrabili mediante verifiche dirette.
3. Non sono, inoltre, soggetti al pagamento della Tariffa:
  - a) I locali non allacciati ai servizi rete o privi di qualsiasi arredo, mobilio, macchinario.
  - b) I locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
  - c) I fabbricati danneggiati, non agibili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
  - d) le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero.
  - e) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore.
  - f) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo.
  - g) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
    - i. sale operatorie;

- ii. stanze di medicazione e ambulatori medici;
- iii. laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono , invece, soggetti alla Tariffa nell'abito delle sopra citate strutture sanitarie:

- gli uffici;
- i magazzini e i locali ad uso di deposito;
- le cucine ed i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni;
- i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l' esclusione dalla Tariffa.

4. Gli Utenti indicati al precedente punto a) per beneficiare dell'esclusione della Tariffa devono farne espressa richiesta al Comune dichiarando che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi identificati attraverso il codice CER. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
5. Sono, inoltre, **escluse** dal calcolo delle superfici, e quindi **non assoggettate all'intera Tariffa**, i seguenti locali ed aree:
  - a) locali:
    - (i) stabilmente muniti di attrezzature quali centrale termica, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purchè non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi;
    - (ii) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono, invece, soggetti a Tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
    - (iii) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
    - (iv) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
    - (v) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
    - (vi) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
    - (vii) solai e sottotetti, qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150, che per la destinazione data, sono improduttivi di rifiuti.
  - b) aree:
    - (i) impraticabili o intercluse da recinzione;
    - (ii) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
    - (iii) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
    - (iv) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
    - (v) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
    - (vi) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.
    - (vii) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione. Le circostanze che potrebbero dare origine all' esclusione di cui al presente punto debbono essere comunicate all' Ufficio Tributi e saranno oggetto di valutazione da parte del Comune sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
    - (viii) le aree scoperte adibite a verde;
6. L' interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

## **Art. 12. Superficie soggetta a Tariffa**

1. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della Tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
2. La misurazione complessiva espressa in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che il valore decimale sia superiore o inferiore a 0,5 mq.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione dove sia svolta una attività economica e/o professionale, si applica la Tariffa delle categorie domestiche e della categoria non domestica relativa all' attività svolta commisurandola alle relative superfici adibite a ciascuno degli utilizzi.

## **Art. 13. Inizio e cessazione dell' occupazione o conduzione e variazioni**

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione pecuniaria decorre **dal giorno** di inizio dell'utenza di occupazione o di conduzione e termina **dal giorno** in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione pecuniaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte etc.), decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Ai fini della definizione di "inizio occupazione o conduzione " e di "fine occupazione o conduzione " fa fede la denuncia di cui al presente regolamento.
6. In assenza di denuncia di inizio occupazione fa fede qualsiasi atto comunale (residenza, nulla osta inizio attività, cessione di fabbricato, etc..).
7. Gli atti comunali prevalgono sulla denuncia qualora quest' ultima indichi l' inizio dell' occupazione successiva a quanto indicato nell' atto comunale.
8. La cessazione nel corso dell' anno, dell' occupazione o conduzione o dei locali ed aree, avviene a decorrere dalla data in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, o in assenza di quest' ultima dalla data di recepimento dell'informazione da parte degli uffici comunali.
9. Nei casi di locazione per periodi inferiore all' anno, nel caso di locali affittati in modo saltuario occasionale, la Tariffa è dovuta per l' intero anno dal proprietario. Ai fini del computo della parte variabile della Tariffa, il proprietario presenta denuncia con il numero degli occupanti: in assenza di tale documento si computerà il numero di occupanti previsto per le abitazioni alle quali non è possibile ricondurre un numero di occupanti.
10. Tutte le variazioni di composizione del nucleo familiare devono essere comunicate, all' Ufficio Tributi, entro 30 giorni dall' evento.

#### **Art. 14. Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Viene istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le Utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La Tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione in base alla Tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso con una maggiorazione del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione prevista dal DPR 158/99, viene applicata la Tariffa della categoria recante voce di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento dell'eventuale canone o tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.
5. In caso di uso di fatto di un'area soggetta a TIA, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.

## TITOLO II

### IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

#### Art. 15. Determinazione della Tariffa

1. La Tariffa è dovuta annualmente dalle Utenze Domestiche e Non Domestiche ed è determinata, con apposita deliberazione nel rispetto della vigente normativa in materia, sulla base della Tariffa di riferimento di cui all'art. 2, del DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da ottenere un gettito globale per la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. La Tariffa viene determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario.
3. In caso di mancata deliberazione entro il termine individuato dalle norme legislative e regolamentari vigenti, si intende prorogata la Tariffa in vigore. La Tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 54 del D. Lgs n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. L'incremento della Tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
4. La Tariffa è commisurata ad anno solare a cui corrisponde un' autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal Comune.
5. L'obbligazione pecuniaria decorre dal giorno di inizio dell'utenza e termina nel giorno in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.
6. La Tariffa è articolata nelle fasce di Utenza Domestica e Non Domestica. Nel presente regolamento, l' utilizzo del termine "Utenze/a", senza ulteriori specificazioni, si riferisce all' insieme delle Utenze Domestiche e Non Domestiche.
7. La Tariffa è composta da:
  1. **una parte fissa** (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, agli oneri finanziari e di riscossione, ai costi di gestione dei rifiuti a "*domanda collettiva*" quali lo spazzamento e la raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni;
  2. **una parte variabile** (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito, all'entità dei costi di gestione, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi a "*domanda individuale*" a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale quali i costi dei rifiuti indifferenziati allo scopo di rappresentare un incentivo economico al contenimento della sua produzione.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## **Art. 16. Deliberazioni della Tariffa**

1. In sede di determinazione della Tariffa di Igiene Ambientale, la Giunta delibera:
  - a. la percentuale di copertura della Tariffa;
  - b. le voci afferenti ai costi fissi e variabili;
  - c. i criteri da adottare per la ripartizione dei costi fra Utenze Domestiche e Non Domestiche;
  - d. le riduzioni,
  - e. le agevolazioni per le utenze Domestiche per la partecipazione alla raccolta differenziata;
  - f. i coefficienti di riduzione per le Utenze Non Domestiche che avviano al recupero i rifiuti assimilati agli urbani;
  - g. le esenzioni;
  - h. i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle Tariffe, per ogni tipologia di Utenza.

## **Art. 17 – Categorie d'utenza**

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, di cui agli allegati 3 e 4 del DPR 158/99.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti alle due categorie di utenza in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi effettivi sostenuti dal Comune o sulla base di criteri razionali stabiliti dalla Giunta.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la Tariffa.

## **Art. 18. Articolazione della Tariffa e ripartizione dei costi fra le Utenze**

1. La Tariffa è articolata in due fasce, secondo quanto disposto dall' art. 4, comma 1, del DPR 158/99:
  - a. Utenze Domestiche: comprendente tutte le abitazioni civili;
  - b. Utenze Non Domestiche: comprendente tutte le attività economiche presenti sul territorio (quali, a titolo d' esempio, attività commerciali, produttive in genere, laboratori artigianali, uffici, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, negozi, etc), nonché gli enti pubblici, le comunità, le scuole, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni, gli uffici postali, le caserme, etc.
2. Si intendono Utenze Domestiche i locali e i relativi accessori dichiarati dalle aziende, comprese quelle agricole, e utilizzati come unità abitative, anche in modo saltuario, per i quali le aziende sono tenute a presentare denunce originarie e di variazione indicando il numero dei componenti che occupano i locali.
3. Il Comune ripartisce tra le categorie di Utenza Domestica e Non Domestica l' insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando le agevolazioni di cui all' art. 49, comma 10 del D. Lgs 22/97.

## **Art. 19 – Classificazione delle Utenze Domestiche**

1. Le utenze domestiche si dividono in:
  - a) “utenze domestiche residenti o ordinarie” le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune;
  - b) “utenze domestiche non residenti o non ordinarie” (U.D.NO.) le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda

casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.

2. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno. Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 90 giorni, il soggetto di cui all'articolo 9 (soggetto passivo) presenta apposita denuncia. Sono contemplate anche le variazioni per periodi superiori a 90 giorni di persone residenti nei seguenti casi:
  - cause di forza maggiore (chiamata alle armi, motivi di salute, affido familiare, ecc.);
  - effettivo allontanamento dal luogo di residenza per documentati motivi;
  - Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell'anagrafe.
3. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie iscritte all'AIRE e qualora comunque i locali risultino temporaneamente occupati per periodi inferiori a 90 giorni, si considera, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del conduttore dell'immobile, un numero di occupanti pari a due (2) persone.
4. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare e, in mancanza della denuncia, si considera un numero dei componenti il nucleo pari a tre (3) persone.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

#### **Art. 20. Criteri per il calcolo della Tariffa per le Utenze Domestiche. Criteri generali**

1. Le Utenze Domestiche vengono suddivise in sei categorie, così come previsto dal DPR 158/99:

Prima categoria:	1 componente per nucleo familiare
Seconda categoria	2 componenti per nucleo familiare
Terza categoria	3 componenti per nucleo familiare
Quarta categoria	4 componenti per nucleo familiare
Quinta categoria	5 componenti per nucleo familiare
Sesta categoria	6 e oltre componenti per nucleo familiare

2. Per le Utenze Domestiche di soggetti residenti il numero dei componenti del nucleo familiare è quello risultante dai dati forniti dall' Anagrafe Generale del Comune, in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell' anno di riferimento della Tariffa.
3. Per le Utenze Domestiche di soggetti non residenti è fatto obbligo all' utente comunicare all' Ufficio Tributi il numero dei componenti del nucleo familiare. Alle Utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale dichiarazione, verrà associato un numero di occupanti pari a tre (3).

4. Il dispositivo di cui al comma 3, del presente articolo, si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti e a tutti gli alloggi tenuti a disposizione per i quali non è possibile individuare il numero dei componenti il nucleo familiare.
5. I componenti del nucleo familiare delle utenze non residenti definite in modo presuntivo sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3, vengono aggregate, ai fini del calcolo della Tariffa, ai componenti dei nuclei familiari residenti indicati al punto 2).

#### **Art. 21 – Commisurazione della parte fissa della Tariffa delle Utenze Domestiche**

1. La parte fissa per le Utenze Domestiche, da attribuire alla singola utenza, è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili.
2. La Giunta determina annualmente la parte fissa della Tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.
3. Per la determinazione della **parte fissa**, da attribuire alla singola Utenza Domestica, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento  $K_a$  relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti  $K_a$  che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente dal Comune in sede di determinazione delle Tariffe.

#### **Art. 22 – Modalità di attribuzione della parte variabile della Tariffa delle Utenze Domestiche**

1. La **parte variabile** della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, indicata in chilogrammi, prodotta da ciascuna utenza.
2. In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze, la quota variabile della Tariffa può essere calcolata utilizzando sistemi presuntivi con utilizzo di coefficienti di produttività specifici. In tal senso possono essere utilizzati indici il più possibile aderenti alla situazione locale:
  - indici ricavati da indagini locali;
  - indici desunti da indagini a livello sovracomunale (Consorzi di Comuni, Province, Regione, Agenzia per l'Ambiente, ...);
  - coefficienti di produttività (Kb) forniti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali può essere attribuita la parte variabile in base ai conferimenti possono essere così individuate:
  - a. la frazione residua;
  - b. la frazione organica umida;
  - c. gli scarti verdi;
  - d. i rifiuti ingombranti;
  - e. le frazioni di imballaggio destinate al sistema CONAI soggette a raccolta differenziata;
  - f. i rifiuti assimilati recuperabili;
  - g. altri rifiuti preventivamente individuati.
4. Con il provvedimento di determinazione della Tariffa vengono stabilite le modalità di attribuzione della parte variabile, per quanto concerne:
  - le frazioni sulle quali calcolarla, anche in relazione alle capacità tecniche di certificazione puntuale dei conferimenti;
  - le modalità di calcolo e di attribuzione;
  - le agevolazioni e riduzioni e le relative modalità di applicazione.

5. La Giunta determina annualmente la quota variabile della Tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente Regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

#### **Art. 23 – Classificazione delle Utenze Non Domestiche**

1. I locali e le aree relative alle Utenze Non Domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee secondo le tabella 3 a e 4 a del D.P.R. 158/99.
2. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati secondo le tabelle 3 e 4 del D.P.R. 159/99, vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
3. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
4. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.
5. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

#### **Art. 24 – Commisurazione della parte fissa della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**

1. Per le Utenze Non Domestiche, la **parte fissa** della Tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3.
2. I coefficienti Kc che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente in sede di determinazione delle Tariffe.

#### **Art. 25 – Commisurazione della parte variabile della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**

1. Per l'attribuzione della **parte variabile** della Tariffa si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4.
2. Nel caso in cui, per particolari situazioni, risulti possibile una stima o un' esatta determinazione dei quantitativi dei rifiuti conferiti dall' Utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell' Utenza in un'attività diversa da quella individuata dal Metodo Normalizzato.
3. La Giunta determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (kd) da attribuire alla parte variabile della Tariffa, scegliendo fra uno dei seguenti criteri:
  - a) in applicazione ai parametri di cui al DPR 158/99,
  - b) sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dal Comune o da rilevamenti realizzati nell' ambito di convenzione tra Enti,
  - c) sulla base di altri criteri di misurazione che potranno essere individuati dal Comune.

**TITOLO III**  
**RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

**Art. 26. Riduzioni sulla parte variabile della Tariffa**

1. Le riduzioni disciplinate dal presente articolo, vengono applicate solamente alla parte variabile della Tariffa.
2. La Tariffa è ridotta del 40 % sulla parte variabile nei seguenti casi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso e discontinuo, non superiore a centoottantatre (183) giorni, gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all' estero. Tale destinazione deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia deve essere indicata l' abitazione di residenza e l' abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte produttive adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centoottantatre (183) giorni. Tale destinazione deve risultare dalla licenza o dall' autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività.
  - c) abitazioni non servite dal servizio di raccolta, con distanza fino e superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta,
  - d) per i locali e le aree utilizzate dalle Istituzioni scolastiche pubbliche o private.
3. Laddove non trova applicazione l'art.26 comma 2) Lett. B) la tariffa è in alternativa ridotta del 20% nei seguenti casi:
  - a) locali ad uso commerciale che effettuino chiusura minima di 90 giorni consecutivi. La chiusura dell'attività deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia deve essere indicato il periodo di chiusura dell'attività. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.
4. Le riduzioni di cui al punto 2) e 3) del presente articolo, decorrono dalla prima fattura utile successiva alla richiesta e sono mantenute fino al perdurare delle condizioni di riduzione.
5. L' Utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venir meno delle condizioni di applicazione delle Tariffe ridotte di cui ai commi precedenti. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della Tariffa a decorrere dal giorno dal giorno in cui è venuto meno il presupposto per l' applicabilità delle riduzioni. In tal caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal presente Regolamento.
6. Annualmente, la Giunta destinerà un apposito fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzioni accordate alle Utenze alla parte variabile della Tariffa.

**Art. 27 – Agevolazioni e riduzioni tariffarie**

1. Le agevolazioni e le riduzioni, comprese quelle previste ai comma 10 e 14 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, oppure quelle a soggetti che attuino programmi specifici di riduzione dei rifiuti, sono concesse sia in sede di manovra tariffaria preventiva sia a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della Tariffa (TV).
2. Nel caso in cui la parte variabile della Tariffa sia commisurata alla effettiva quantità di rifiuti conferita al pubblico servizio, le agevolazioni e le riduzioni sono contenute nelle modalità stesse di commisurazione della Tariffa.
3. Nel caso di commisurazione presuntiva della quota variabile (mediante coefficienti parametrici) le agevolazioni e le riduzioni sono così determinate:

alle utenze che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito di programmi preventivamente concordati e approvati dal Comune e dal Comune viene concessa una riduzione pari al 35 % della quota variabile;

ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999 sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi;

4. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata, su richiesta specifica, dalla data di presentazione della domanda; l'applicazione della riduzione tuttavia è mantenuta solamente in seguito alla dimostrazione, a consuntivo con idonea documentazione.

#### **Art. 28. Agevolazioni per le Utenze Domestiche**

1. Ferma restando la copertura integrale del costo complessivo del servizio di Igiene Ambientale, le agevolazioni per la partecipazione alla raccolta differenziata delle Utenze Domestiche, prevista al comma 10 dell'art. 49 D. Lgs 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, e al comma 1 dell'art. 7 D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, viene prevista mediante l'abbattimento della parte variabile della Tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze per il conferimento in forma differenziata delle diverse tipologie di materiali.
2. Annualmente, sulla base dei risultati conseguiti, in sede di determinazione delle Tariffe, vengono definiti i criteri da adottare per il riconoscimento delle agevolazioni alle Utenze Domestiche.
3. Per le Utenze Domestiche che dichiarano mediante comunicazione, da rinnovare annualmente, di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema idoneo, su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui purché contigua, il Comune potrà prevedere una riduzione della quota variabile della Tariffa che verrà determinata annualmente sulla base delle percentuali medie di produzione della frazione organica nel territorio comunale ovvero sulla base degli effettivi minori costi sostenuti, la riduzione è applicata mediante l'attribuzione di una riduzione percentuale sui coefficienti Kb.
4. L' Utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:
  - a) compilare l' apposito modello messo a disposizione dalla Comune;
  - b) impegnarsi ad una corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal regolamento comunale per la raccolta differenziata;
  - c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica e quella vegetale dei rifiuti prodotti;
  - d) autorizzare la Comune ad effettuare sopralluoghi di verifica
5. La Giunta Comunale stanzerà annualmente un fondo destinato all'incentivazione della raccolta differenziata attraverso l'individuazione di progetti che comportino la diminuzione dei costi di smaltimento. La riduzione sarà calcolata a consuntivo, in relazione alla minor spesa sostenuta e sarà, comunque, definita nell'importo massimo del fondo appositamente stanziato. La Giunta Comunale definirà le modalità relative al riconoscimento della riduzione prevista per ciascun progetto che sarà distribuita solo agli Utenti che vi avranno partecipato effettivamente, accreditandola nella prima fattura utile dell'anno successivo.

#### **Art. 29. Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati agli urbani della Tariffa delle Utenze Non Domestiche**

1. Alle Utenze Non Domestiche, relativamente alla parte dei rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 22/97 comma 2. lett. g), e successive modifiche ed integrazioni, che dimostrino, a consuntivo, di aver avviato al recupero mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, viene applicato un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della Tariffa.

2. Tale riduzione viene determinata sulla base della quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviati al recupero da parte della singola utenza rapportata ai coefficienti di produzione Kd previsti dal D.P.R.158/99 per la specifica categoria.
3. Per la determinazione della percentuale di abbattimento della parte variabile, da applicare ci si avvarrà della seguente formula :

$$R = \frac{Q_{dich}}{K_d (S,ap) \times S} \times 100$$

- h. Q<sub>dich</sub>: quantità dei rifiuti avviati al recupero
- i. K<sub>d</sub>: coefficiente di produttività specifica, scelto, per metro quadrato (K<sub>a</sub> (S,ap)
- j. S: superficie a ruolo dell'attività

4. Sono esclusi, ai fini della determinazione della quota di riduzione, i rifiuti da imballaggio terziario avviati al recupero.
5. Alle Utenze Non Domestiche che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito dei programmi preventivamente concordati e approvato dal Comune, viene concessa una riduzione non superiore al 30% della quota variabile.
6. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata, solo a seguito di presentazione, da parte dell' Utenza Non Domestica, di una richiesta specifica, alla quale seguirà idonea istruttoria, al fine di determinare l' esatta percentuale di riduzione della quota variabile.
7. La comunicazione dovrà essere rinnovata annualmente entro il 20 gennaio dell' anno in cui si intende ottenere la riduzione, ciò al fine di permettere al Comune di valutare le singole richieste ricevute.
8. La riduzione è accordata solamente in seguito alla dimostrazione a consuntivo, con idonea documentazione (M.U.D., formulari, registri....) dell'effettivo e oggettivo avvio a recupero.
9. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti , e verrà applicata a partire dalla prima fattura utile. La richiesta dovrà essere rinnovata annualmente.
10. La Giunta stanzierà annualmente un fondo destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni accordate alle Utenze Non Domestiche alla parte variabile della Tariffa.

### **Art. 30. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento della Tariffa**

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel **pagamento totale**, e a tal fine istituisce un fondo destinato alla copertura delle minori entrate, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente nei seguenti casi:
  - Locali utilizzati dalla Scuola dell'Infanzia;
  - Locali utilizzati dalla Scuola Primaria.
2. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel **pagamento parziale** , e a tal fine istituisce un fondo destinato alla copertura delle minori entrate, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, nei seguenti casi:
  - a. ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico secondo la disciplina contenuta nel regolamento per la concessione di sostegni economici a valenza sociale;
  - b. per altre situazioni specifiche quali nuclei familiari composti da 5 o 6 persone in base a criteri individuati con delibera di Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della Tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui al presente articolo. La misura dell' agevolazione viene stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
4. L' istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa deve essere presentata dall' Utenza presentata al Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzione.

**TITOLO IV**  
**COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**Art. 31 – Comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell' occupazione o conduzione**

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune.
2. In particolare, devono essere comunicate all' Ufficio Tributi, con apposita dichiarazione:
  - a) L' occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree occupate o condotte;
  - b) La variazioni del numero degli occupanti, per le Utenze Domestiche residenti e non residenti;
  - c) La variazione della destinazione d' uso dei locali e/o delle superfici occupate;
  - d) La richiesta per ottenimento delle agevolazioni di cui al presente regolamento;
  - e) La richiesta per l'ottenimento della sostituzione totale o parziale della Tariffa di cui al presente regolamento;
  - f) La segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni o dei sussidi di cui sopra.
3. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate.
4. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

**Art. 32 – Soggetti tenuti alla comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell' occupazione**

1. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega.
2. In particolare:
  - a) per le Utenze Domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti. Nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le Utenze Non Domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte.

**Art. 33 – Contenuti della comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell' occupazione e modalità di presentazione**

1. La comunicazione, **originaria, di variazione o cessazione**, deve contenere:
  - a) Per le Utenze Domestiche:
    - dati identificativi (generalità, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia ed il numero degli occupanti l'alloggio per le utenze di soggetti residenti;

- dati identificativi (generalità, residenza, codice fiscale) degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso per le utenze di soggetti non residenti. Per queste ultime, qualora non fosse possibile determinare il numero degli occupanti, questo viene determinato convenzionalmente ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del presente regolamento;
  - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
  - data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni o sussidi;
  - sottoscrizione.
- b) Per le Utenze Non Domestiche:
- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
  - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
  - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
  - data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
  - sottoscrizione.
2. La comunicazione deve essere presentata al Comune direttamente o spedita per posta tramite Raccomandata Ricevuta di Ritorno.
  3. Ai fini dell'applicazione della Tariffa, per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno effetto dalla data in cui si è verificato l'evento.
  4. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

#### **Art. 34. Numero di persone occupanti i locali**

1. La determinazione della Tariffa, per ogni singola Utenza Domestica, fa riferimento al numero di persone risultante all'Ufficio anagrafe e in assenza dal numero indicato nella comunicazione presentata dall'Utenza stessa.

#### **Art. 35 – Rimborsi**

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dall'indebito pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
2. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, si dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dall'istanza del contribuente.

#### **Art. 36. Verifiche e controlli**

1. L'Ufficio Tributi esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti, in particolare svolgerà tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione prevista dal presente regolamento.
2. Nell'esercizio di detta attività, il Comune effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune.

4. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
  - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
  - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative;
  - c) richiedendo notizie, relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
  - d) invitando i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - e) verificando direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - f) accedendo alle banche dati in possesso dei Comuni e di altri uffici od Enti Pubblici, o Enti erogatori dei servizi di rete nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
  - g) secondo altri modi e forme, consentite dalla legge, ritenute maggiormente efficaci e opportune.
5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o riduzione delle Tariffe o delle superfici.
6. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette personale, autorizzato dall'autorità competente, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere, previo assenso dell'interessato e purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima apposito avviso, agli immobili soggetti alla Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
7. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
8. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
9. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Comune stila apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
10. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.

#### **Art. 37 – Trattamento dei dati**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 1 - comma 2 - lettera a) - della Legge 675/1996 viene effettuato dal Comune o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2, le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli art. 19 e art. 27 comma 3 della Legge 675/1996.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge 675/1996 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 11 della Legge 675/1996 non è obbligatorio, ai sensi dalla lettera b) e c) dell'art. 20 della legge 675/1996, nei seguenti casi:
  - a) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ferme restando i limiti che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
  - b) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

### **Art. 38. Violazioni**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato, che comunque, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di ricevimento. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della Tariffa, il Comune provvederà ad addebitare una indennità sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi legali.
2. In caso di **omessa, infedele od incompleta comunicazione di occupazione** (originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni), il Comune determina le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della Tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
3. Per determinare gli elementi necessari per la quantificazione della Tariffa, il Comune si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 37 del presente regolamento.
4. Nei casi predetti il Comune provvede ad emettere atto di recupero dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale e verrà applicata una maggiorazione del 50% a titolo del risarcimento del danno finanziario oltre alle spese di accertamento sostenute.
5. I provvedimenti per il recupero dell'imposta non pagata devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate, tempi e modalità per la proposizione del ricorso.
6. Il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

### **Art. 39. Contestazione delle fatture**

1. Le fatture possono essere contestate entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione agli Uffici della Comune o l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati in fattura risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia originaria o di variazione.

#### **Art. 40 – Autotutela**

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza del Comune;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo della soccombenza;
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il comune, dimostrata la sussistenza dell'interesse del gestore stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.
4. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

#### **Art. 41 – Transazione di crediti**

1. La Giunta Comunale può adottare atti di indirizzo per la regolamentazione delle transazioni su crediti oggetto di contestazione.

#### **Art. 42 – Contenzioso**

1. L' Autorità Tributaria di Lecco è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tariffa.

#### **Art. 43 – Riscossione ordinaria**

1. Il Comune provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della stessa secondo le modalità stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. La riscossione della Tariffa può avvenire con emissione di fatture con cadenza annuale.

#### **Art. 44 – Riscossione coattiva**

1. Le procedure di riscossione coattiva decorrono soltanto dopo che sia trascorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione del mancato pagamento. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.
2. Il Comune, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.
3. La riscossione coattiva della Tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, dal D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali.
4. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Comune, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910, n. 639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.
5. Non si procede alla riscossione coattiva per importi della tariffa che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa.

## TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 45 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dalla data del 01.01.2006
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
  - si considerano valide le denunce presentate ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e comunque ogni altro riscontro attinente alla commisurazione della Tariffa;
  - si provvederà d'ufficio, sulla base dei dati anagrafici aggiornati al mese di dicembre 2005, ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia, nonché a determinare il numero dei componenti il nucleo familiare;
  - per le Utenze Non Domestiche si provvede alla ri-classificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell'ufficio tributi o sulla base di un' autocertificazione redatta e controfirmata dalle utenze stesse.
3. Per la tariffazione a regime, si tiene conto della situazione al 1° gennaio dell'anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell'utenza; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

### **Art. 46. Abrogazioni**

1. Dal 1 gennaio 2006 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti di cui al capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazione. Sono, altresì, soppresse tutte le norme regolamentari di applicazione della Tarsu in quanto in contrasto con il presente Regolamento.

### **Art. 47. Norme di rinvio**

1. Per quando non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 17 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché altre norme statali o regionali applicabili per *analogia legis*.

### **Art. 48. Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006.
2. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti impositivi sono relativi a periodi antecedenti all' introduzione della TIA, sono regolati dai termini di decadenza indicati all' articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della Tariffa. Nel primo anno di applicazione, la Tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2005, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.

# Allegato 1 Glossario

## **REGOLAMENTO GESTIONE TARIFFA**

Detta i criteri di base sui quali si basa la determinazione della Tariffa (definendoli nei loro caratteri generali, in modo da poter lasciare spazio a scelte applicative in base agli orientamenti dall'Amministrazione) e regola tutte le fasi della sua applicazione (riscossione, gestione del contenzioso, ...).

## **PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

Il Piano Finanziario è il documento economico di base sui costi del settore e sul loro andamento, dal quale partire per la determinazione della Tariffa.

La relazione di accompagnamento descrive la situazione di gestione dei servizi, la situazione impiantistica, la capacità di raggiungimento degli obiettivi (di riduzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e, in generale, della politica del settore) e delle altre azioni che definiscono i costi di gestione del settore. Giustifica eventuali scostamenti dalle previsioni, fornendone la spiegazione.

## **DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA TARIFFA**

Declina le scelte di politica tariffaria che l'Amministrazione opera per l'esercizio tariffario entrante.

Vengono specificate:

- l'entità delle entrate da ricavare con la Tariffa (sulla base del Piano Finanziario) ed eventualmente (per il solo periodo di avvicinamento alla copertura del 100% per il quale la norma lo consente) dei costi del settore coperti da altre entrate comunali;
- la suddivisione delle entrate tariffarie tra quelle da attribuire alla parte fissa (TF) e quelle da attribuire alla parte variabile (TV);
- la ripartizione delle entrate tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND);
- la disciplina di agevolazioni e riduzioni;
- le modalità e il modello di calcolo;
- la definizione delle tariffe per le singole utenze.